



BILANCI E DIRITTO

E-MAIL
bilancidiritto@iir-italy.it

ARCHIVIO
www.iir-italy.it

Il nostro Studio si propone di fornirvi puntuale aggiornamento sugli ultimi sviluppi in tema di economia, finanza, bilanci e diritto.

Le newsletters sono curate in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Ricerca.

Il contenuto della newsletter è esclusivamente informativo, pertanto non siamo responsabili di applicazioni aziendali.

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA

Via Forcella, 3
20144 Milano
Tel. 02.8384721
www.iir-italy.it
info@iir-italy.it

STUDIO ASSOCIATO
TRIBUTARIO E LEGALE
LO MAGLIO - COLNAGO -
GIACOSA - MAGNONI

Piazza Castello, 26
20121 Milano
Tel. 0286915468
Fax 02877504
www.studiotribleg.it
studio@studiotribleg.it

NOVITÀ IN TEMA DI LEGGE SULLA PRIVACY - PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 19 GIUGNO 2008 E ART. 29 DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO IN L. N. 133/2008

Premessa

Con la presente newsletter riassumiamo brevemente le principali novità intervenute recentemente in materia di Privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), per effetto:

- del **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 2008), recante «Semplificazioni rispetto a trattamenti di dati per finalità amministrative e contabili»;
- del **D.L. 25 giugno 2008 n. 112** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), come modificato dalla **legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 e entrata in vigore il giorno successivo), il cui **art. 29** si occupa del «Trattamento dei dati personali».

Entrambi gli interventi si caratterizzano per l'intento di ridurre e/o semplificare alcuni adempimenti previsti dal Codice in capo ai titolari del trattamento dei dati personali.

1. Provvedimento del Garante del 19 giugno 2008

L'intervento del Garante consiste nell'enunciazione di nuove linee-guida interpretative della normativa vigente e nell'individuazione di alcune modalità innovative per semplificare gli adempimenti del Codice della Privacy relativi, in particolare, all'informativa agli interessati e alla richiesta del consenso.

> segue

EVENTI ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA

L'organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01	Milano, 02-03 ottobre 2008
U.S. GAAP	Milano, 22-23 ottobre 2008
Fatturazione elettronica	Milano, 13-14 ottobre 2008
Contabilità generale: riflessi civilistici e fiscali	Milano, 16-17 ottobre 2008
Adempimenti e scadenze IVA	Milano, 13-14 novembre 2008
L'IVA nei rapporti con l'estero (UE e extra UE)	Milano, 18-19 novembre 2008



1.1. Informativa agli interessati (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Il Garante auspica un'informativa sul trattamento dei dati breve, comprensibile ed essenziale, da fornire agli interessati un'unica volta (non ad ogni contatto) e unitariamente (non frammentata).

A tal fine, il Garante ha formulato alcune indicazioni per semplificare l'informativa rispetto allo svolgimento di correnti finalità amministrative e contabili (anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi). Si pensi, a titolo esemplificativo, alle attività di gestione degli ordinativi, all'elaborazione delle buste paga e alla ordinaria corrispondenza con i clienti.

In particolare, i titolari del trattamento possono:

- fornire un'unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché per singoli aspetti del rapporto con gli interessati;
- fornire a questi ultimi una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, senza frammentarla o reiterarla inutilmente;
- indicare le informazioni essenziali in un quadro adeguato di lealtà e correttezza;
- redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve.

L'Autorità garante ha previsto che la prima informativa possa essere anche orale.

Agli interessati devono essere fornite alcune prime notizie sintetiche che chiariscano immediatamente le principali caratteristiche del trattamento.

Nel caso di informativa scritta, il Garante ha formulato un modello-tipo¹ suggerendo che il messaggio possa essere veicolato utilizzando gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza già impiegata, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili.

L'informativa breve può rinviare ad un testo più articolato da tenere costantemente aggiornato e da rendere disponibile agli interessati agevolmente, senza oneri, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (ad esempio, tramite reti Intranet, siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).

Anche nell'informativa più articolata potranno essere omessi gli elementi noti agli interessati ed i riferimenti meramente burocratici.

Non potranno invece essere utilizzati modelli-tipo di informativa quando il trattamento:

- coinvolga informazioni peculiari (ad esempio, dati genetici);
- preveda forme inusuali di utilizzazione dei dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili;
- possa comportare rischi specifici per gli interessati (ad esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici o di controllo delle attività dei lavoratori).

1.2. Consenso (art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003)

In materia di consenso al trattamento dei dati personali, il Garante intende evitare che i titolari richiedano il consenso agli interessati nei casi in cui non vi sia obbligo di legge ovvero la richiesta possa considerarsi superflua. Il provvedimento chiarisce che il consenso non è necessario se:

- il trattamento dei dati è svolto nell'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge ovvero, in ogni caso, per ordinarie finalità amministrative e contabili;
- i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque;
- i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato;
- i dati sono trattati da un soggetto pubblico.

Oltre alle suddette esimenti, peraltro già previste dal Codice della Privacy, con il provvedimento in commento il Garante ha introdotto una nuova esenzione.

La novità consiste nella possibilità di inviare materiale pubblicitario, promuovere una vendita diretta, compiere ricerche di mercato o effettuare comunicazioni commerciali, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, utilizzando anche

¹ «I SUOI DATI PERSONALI. Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su...».



recapiti di posta cartacea, senza richiedere a tal fine il consenso agli interessati (si noti che il consenso, anche in precedenza, non era in ogni caso richiesto per l'invio tramite posta elettronica).

A tal fine, tuttavia, è necessario che:

- i destinatari del materiale pubblicitario siano già stati clienti dei titolari del trattamento (abbiano, cioè, già acquistato un prodotto o fruito di un servizio);
- l'attività promozionale sia relativa a prodotti o servizi dei titolari analoghi a quelli già venduti o prestati in precedenza ai destinatari;
- gli interessati, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le menzionate finalità, siano informati della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento gratuitamente e agevolmente (anche tramite fax, posta elettronica o telefono) e di ottenere un immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento;
- gli interessati medesimi, adeguatamente informati già prima dell'instaurazione del rapporto, non si oppongano a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

2. D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - art. 29

L'art. 29 del D.L. n. 112/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133/2008, contiene disposizioni tese a semplificare gli adempimenti previsti dal Codice sulla Privacy, con particolare riferimento all'obbligo di redazione del Documento programmatico sulla sicurezza e alla modalità di notifica al Garante del trattamento di determinati dati personali.

2.1. Documento programmatico sulla sicurezza (art. 34 del D.Lgs. n. 196/2003)

Come è noto, la tenuta di un aggiornato Documento programmatico sulla sicurezza (DPS), nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B del Codice della Privacy, è uno degli adempimenti obbligatori per i titolari che trattano dati sensibili avvalendosi di strumenti elettronici (art. 34, comma 1, Codice Privacy).

Ai sensi del nuovo comma 1 *bis* del citato art. 34, introdotto dall'art. 29 del D.L. n. 112/2008, viene meno l'obbligo di redigere il DPS per i soggetti che, relativamente a propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, trattano soltanto dati personali non sensibili² ovvero dati sensibili costituiti:

- dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi;
- dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

In tali casi, i titolari del trattamento sono tenuti a rendere una autocertificazione dalla quale emerga che gli unici dati sensibili trattati sono costituiti dallo stato di salute o di malattia, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, e che il relativo trattamento è effettuato nel rispetto delle misure minime di sicurezza richieste dal Codice della Privacy (art. 34 e 35 e Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003).

Si noti che la semplificazione non riguarda le altre misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici, previste dall'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f) e h) del Codice Privacy, che rimangono pertanto applicabili.

Inoltre, occorre precisare che l'obbligo di tenuta di un aggiornato DPS continua a persistere nei casi in cui il datore di lavoro tratti:

- dati sensibili dei lavoratori, diversi da quelli sulla salute senza informazioni diagnostiche (compresi, quindi, anche i dati sullo stato di salute con l'indicazione della relativa diagnosi);
- dati dei lavoratori relativi allo stato di salute, ancorché senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero all'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale per finalità discrezionali che esulano dalla ordinaria gestione del rapporto di lavoro.

Il trattamento dei dati dei dipendenti e collaboratori a progetto relativi allo stato di salute (senza l'indicazione della diagnosi) ovvero all'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, in ogni caso, deve tenere conto dei principi indicati dall'art. 11 del Codice della Privacy (necessità e non eccedenza del trattamento), nonché dei limiti e delle garanzie predisposti dallo Statuto dei lavoratori (divieto per il datore di lavoro di effettuare indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore e divieto di discriminazione).

² Rammentiamo che, ai sensi dell'art. 4 del Codice della Privacy, sono definiti "dati sensibili": i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.



2.2. Notificazione al Garante (art. 37 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 112/2008 provvede a semplificare anche la dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato rende noto al Garante l'esistenza di un'attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali, la c.d. notificazione.

Le novità, in particolare, riguardano il modulo elettronico utilizzato per la notificazione. Da un lato, è stato eliminato ogni riferimento alla sottoscrizione del modulo stesso con firma digitale. L'art. 38, comma 2, del Codice della Privacy, come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 112/2008, stabilisce che la notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito Internet del Garante, utilizzando il modello ivi messo appositamente a disposizione.

Dall'altro lato, sono state ridotte le informazioni richieste dall'Autorità garante mediante l'eliminazione di alcuni campi del modello elettronico di notificazione. Secondo la nuova versione dell'art. 38, comma 2, Codice Privacy, in sede di notificazione dovranno essere fornite tutte, e soltanto, le seguenti informazioni:

- le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
- la o le finalità del trattamento;
- una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.